



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 486 del 26/04/2023

Determina del Responsabile N. 28 del 26/04/2023

PROPOSTA N. 565 del 26/04/2023

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in forma semplificata, (punto A.3) – 5 DGR n. 1647/2019) della Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico.

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e, nella parte seconda, recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno tramite pec con nota prot. n. 9115 del 31.01.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 02.02.2023 con protocollo n. 2457, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla *Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico*;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 24.04.2023, di seguito integralmente trascritto:

.....

Con nota prot. n. 9115 del 31.01.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 02.02.2023 con protocollo n. 2457, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla *Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico*, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 6331 del 20.03.2023 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in

materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Asur Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- CIIP Poliservizi.

Si riporta di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La CIIP, con nota prot. n. 2023005472 del 31.03.2023, agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 7439 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, “*..ha verificato che la Variante all'art. 40 delle NTA del PRG di Ascoli Piceno non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato.*”

L'AATO 5 Marche Sud, con nota prot. n. 696 del 04.04.2023 agli atti dello scrivente Servizio con prot. 8117 del 07.04.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP Spa, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante in oggetto.

L'Asur Marche Area Vasta n.5, con nota prot.n. 24752 del 28.03.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito;*
- *fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali e paesaggistici;*

si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questa U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, che la variante normativa relativa all'art. 40 (che introduce la possibilità di realizzare modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, non soltanto per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale, come previsto nella precedente stesura del punto 40.3 attualmente vigente, ma per tutti i fabbricati del Centro storico, laddove richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio) possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.”

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 4081 del 18.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 8916 del 19.04.2023, esprime parere favorevole all'esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) ed il **Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale** non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante di che trattasi riguarda l'art. 40 “*Ascensori*” delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Ascoli Piceno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24.03.2011.

Il suddetto articolo disciplinava la realizzazione di ascensori sia internamente agli edifici che esternamente ad essi, nelle aree di pertinenza degli stessi, con precise indicazioni e prescrizioni.

Il testo attualmente vigente delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico è stato modificato con una variante parziale, approvata con Delibera di Giunta

Comunale n. 180 del 23.09.2014, con la quale, tra le altre modifiche proposte introduceva all'art. 40 il punto 40.3.

Il suddetto punto 40.3 prevedeva, per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, la realizzazione di modesti ballatoi di accesso ai vari livelli dell'edificio, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

La variante normativa proposta prevede la modifica del suddetto punto 40.3, introducendo la possibilità di realizzare modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, non soltanto per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale, ma per tutti i fabbricati del Centro Storico, laddove sia richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio.

La necessità di introdurre tale opportunità viene motivata dall'esigenza di uniformare la normativa, evitando disparità di trattamento e consentendo, ove esistano le possibilità, di attuare tali interventi su tutti gli immobili del Centro Storico, al fine di favorire l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade nella seguente area del vigente PRG:
Zona A - Tessuto Storico (art. 44 delle NTA);
- risulta conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR: *Vincoli Sottosistema geologico – geomorfologico (fiumi) e Storico Culturale – esenzione Zona A;*
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.: *vari Decreti per immobili/ Aree vincolate;*
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non risulta pertinente rispetto al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della *Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico*; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto

dell'Allegato I, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che le modifiche all'ambiente saranno nulle.

I contenuti della variante risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non risultano problematiche ambientali da richiedere l'assoggettabilità a VAS, la variante rispetta l'attuazione delle normative nel settore ambientale.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano criticità in merito alla Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la *Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico* del Comune di Ascoli Piceno, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..”

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della *Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onore dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..”

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del
Settore Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 26/04/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO